



Prot. N. 28676/ 2012

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE DI UNA ZONA AGRICOLA "E" IN ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "B0" - LOCALITA' MONTELURO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 87394 del 25/11/11, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente P.R.G. per la trasformazione di una zona agricola "E" in zona residenziale di completamento "B0", in località Monteluro;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio del Servizio 4.1)*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica.*

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*, coinvolta in qualità di SCA non ha espresso alcun parere;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 5739/12 del 24/04/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce anche che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, è stata classificata dal Comune di Tavullia fra i casi rientranti nelle disposizioni del suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli che da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, con nota prot. 8255 del 17/11/2011, recante timbro di posta in arrivo del 18/11/2011, acquisita agli atti con prot. 87394 del 25/11/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante al vigente P.R.G. relativa alla trasformazione di un terreno da zona ad uso agricolo "E" a zona residenziale di completamento "B0".

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 89516 del 06/12/2011, ha comunicato all'autorità procedente il mancato avvio del procedimento per alcune incongruenze contenute nell'istanza pervenuta.

Il Comune di Tavullia, con successiva nota prot. 225 del 11/01/2012, recante timbro di posta in arrivo del 17/01/2012, acquisita agli atti con prot. 5739 del 26/01/2012, ha fornito i chiarimenti richiesti da questa Amministrazione Provinciale e ha trasmesso la documentazione necessaria all'avvio della procedura di verifica, qui di seguito elencata:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi;
3. Tavola vigente e variante.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 6699 del 31/01/12 ha comunicato l'avvio del procedimento e, modificando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*¹;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica.

¹ In merito allo SCA sopra riportato si precisa che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. "Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio" al Servizio 4.2 "Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali". Pertanto il parere espresso del suddetto SCA nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al Servizio 4.2, anziché al Servizio

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

4.1 di questa stessa A.P ed ha assunto la nuova denominazione “Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio”.

In data 31/01/2012, con nota prot. 6941, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del servizio 4.1), con nota prot. 27650 del 19/04/2012, ha espresso il seguente parere:

“**Omissis** ...si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dal geol. Roberto Romagna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Esaminata la seguente documentazione trasmessa:

- 1) Rapporto preliminare Screening (Geol. Roberto Romagna)
- 2) Scheda di sintesi.

Preso atto che la proposta di variante prevede la modifica di un'area destinata dal P.R.G. vigente a zona ad uso agricolo “E” a zona residenziale di completamento “B0”.

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

Considerato che l'area oggetto di variante presenta modesta estensione e che nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino Interregionale la zona non è interessata da dissesti o ambiti esondabili.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa presente che sulla variante andrà acquisito il parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

E' opportuno evidenziare che in base all'art. 10 della recente L.R. n.22/2001 la documentazione da produrre per la variante in argomento, nell'ambito della suddetta procedura, dovrà anche contemplare una "verifica di compatibilità idraulica", volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la possibilità di riduzione anche futura di tale livello, prevedendo altresì misure di compensazione rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione.

Quanto sopra secondo i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione con Regolamento di attuazione di competenza della Giunta Regionale.

Ai fini del predetto parere andrà inoltre prevista la seguente documentazione:

- 1. Studio geologico-geomorfologico-geotecnico che rispettivamente esponga e commentino i metodi ed i risultati delle indagini di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito, supportati da specifiche indagini geognostiche spinte fino al substrato, con prove in sito ed in laboratorio, rilevando l'eventuale presenza di acque nei terreni, secondo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008.*
- 2. Carte tematiche allegate al PRG (Carta geomorfologica, delle pericolosità geologiche, ecc...), cartografia CARG e schede progetto IFFI.*
- 3. Inquadramento geologico-geomorfologico, con descrizione dei processi in atto su un intorno significativo.*
- 4. Rilevamento geomorfologico di dettaglio esteso ad un intorno significativo, comprendente la classificazione tipologica e la definizione dello stato di attività dei dissesti e/o forme d'instabilità riconosciute, con analisi delle possibili evoluzioni di tali fenomeni e del potenziale coinvolgimento della zona in esame.*
- 5. Verifiche di stabilità estese fino alla zona di valle dove è presente un'opera di contenimento a monte dell'infrastruttura viaria, da condurre secondo le prescrizioni delle NTC 2008, nelle condizioni statica, sismica e post-sismica.*

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

6. *Studio idrologico-idrogeologico comprensivo di misurazioni dei livelli freaticometrici in sito, sulla base del quale si dovrà valutare con attenzione l'eventualità di dover ricorrere alla esecuzione di dreni delle acque d'infiltrazione o profonde, al fine di garantire adeguate condizioni di stabilità sull'area oggetto di trasformazione urbanistica.*

Nell'ambito del rilascio del suddetto parere di compatibilità, in base agli esiti dei richiesti studi geologici-geomorfologici, idrologici-idrogeologici-idraulici, la scrivente potrà comunque formulare ulteriori prescrizioni o limitazioni, per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte.

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica, non ha espresso il proprio contributo.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante riguarda un'area avente una superficie complessiva di 6.439 mq, ubicata lungo la S.P. n.131 che collega l'abitato di Babbucce con quello di Monteluro in corrispondenza dell'incrocio che scende a Santo Stefano di Gradara (via Liguria). La proposta di modifica al vigente PRG consiste nella trasformazione urbanistica della suddetta area da zona agricola "E" a zona di completamento "B0", in analogia a quanto già previsto nel terreno contiguo. Le zone di completamento "B0", disciplinate dall'art. 6.4.1 delle vigenti NTA del PRG, comprendono due tipologie di intervento: la conservazione volumetrica e/o l'ampliamento per gli edifici esistenti e la possibilità di realizzare nuove edificazioni all'interno delle aree identificate come "lotti interclusi".

La nuova zona "B0" prevista con la variante comprende al suo interno un fabbricato esistente ed individua due "lotti interclusi" all'interno dei quali sono ammesse nuove edificazioni.

Vincoli e tutele presenti nell'area: nella scheda di sintesi allegata al rapporto preliminare, firmata dal tecnico responsabile del Comune, si dichiara che l'area è priva di vincoli derivanti dal PPAR. In realtà dall'estratto della cartografia di PRG presentato è visibile che l'area in esame interferisce con due ambiti di tutela, ovvero:

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

la parte occidentale della zona, in corrispondenza di uno dei due lotti interclusi, è interessata da una tutela diffusa (art. 4.5 delle NTA), mentre una piccola porzione di terreno ubicata a nord, destinata al verde, è interessata da una tutela integrale.

Il primo tipo di tutela non preclude l'edificazione ma stabilisce precisi criteri di intervento a seconda della categoria costitutiva del paesaggio da cui deriva; nel secondo caso, invece, non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

I parametri urbanistici dei lotti interclusi sono i seguenti:

- $U_f = 0,30$ mq/mq da destinare a S_u e $0,15$ mq/mq da destinare a S_a ;
- $S_{ul} = 450$ mq di cui 20% da destinare a S_a ;
- $H_{max} = 7,50$ ml;
- n. piani max = 3;
- Distanza dalle strade: ml. 10,00; per i soli lotti ubicati in località Pirano si prescrive che l'allineamento con i fabbricati esistenti, ovvero, in mancanza, ml. 20,00.
- Distanza dai confini di proprietà e di zona: ml. 6,00
- Distacco tra gli edifici: ml. 12,00

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Visto il contenuto del rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2); considerato che la nuova previsione di variante si allinea alla destinazione urbanistica già vigente della zona contigua; è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

Si ritiene comunque opportuno assimilare la proposta in esame alla contigua zona vigente "B0-lotti interclusi", sulla quale questa A.P. si esprime con una serie di limitazioni nell'ambito del parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., relativo ad una precedente variante urbanistica riguardante 15 previsioni (Delibere C.C. n. 16 del 31.03.05 e n. 38 del 28.06.05).

Si ritiene quindi di prescrivere quanto segue:

- il numero massimo di piani realizzabili dovrà essere limitato a due;
- dovrà essere effettuata una progettazione unitaria dell'accessibilità carrabile relativa ai due lotti interclusi, relazionandosi preferibilmente con la viabilità prevista per la zona contigua ed evitando nuovi innesti sulla S.P. n. 13 e facendo salvo quanto verrà espresso nel parere del

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

Servizio Viabilità di questa A.P. che dovrà essere acquisito prima dell'approvazione della variante urbanistica.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni riportate al precedente paragrafo 4) al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

DETERMINA

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di TAVULLIA indicata in oggetto, inerente la variante parziale al vigente P.R.G. per la trasformazione di una zona agricola "E" in zona residenziale di completamento "B0", in località Monteluro, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

Determinazione n. **953** del **24/04/2012**

- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA ed alle prescrizioni espresse dalla scrivente autorità, riportati rispettivamente ai precedenti paragrafi 2) e 4) del parere rif. prot. 5739/12 del 24/04/2012, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di TAVULLIA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- 1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;*
 - 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica.*
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso

Determinazione n. 953 del 24/04/2012

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed
\1421VAS\11VAS\11TC10505.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
